

2011

“Il Giornalino” dello Studio Legale Gerardo Vesce & Partners



Ed. 3/2011

Gerardo Vesce & Partners
Studio Legale
Roma - Via di Ripetta n. 22
tel. 063203491 10 linee r.a.
fax 063613786 - 063202284
www.vesci.it



“Il Giornalino” dello Studio Legale Gerardo Vesci & Partners

Indice

Pag. 2 - Indice

Pag. 3 - Presentazione

Pag. 4 - Il caso di studio

Pag. 6 - Corte di Cassazione - Diritto del Lavoro - Superamento del periodo di comportamento

Pag. 7 - Corte di Cassazione - Sicurezza e Salute sul Luogo di Lavoro - valutazione del rischio d'incendio

Pag. 8 - Novità legislative – Collegato Lavoro 2010 (legge 183/10) - Certificazione dei contratti

Pag. 10 - Novità legislative – Collegato Lavoro 2010 (legge 183/10) - Permessi per i lavoratori che assistono disabili

“Il Giornalino” dello Studio Legale Gerardo Vesce & Partners Presentazione

Cari Clienti,

dopo la breve (purtroppo !) vacanza estiva eccoci di nuovo al lavoro con la terza edizione del nostro “giornalino di studio”.

Anche in questa edizione potrete trovare un importante caso di studio, le ultime pronunce della Corte di Cassazione in tema di Diritto del Lavoro e Sicurezza e Salute sul Luogo di Lavoro, e l’approfondimento su alcuni argomenti costituenti novità giuridico normative introdotte nel nostro Paese.

“Il Giornalino” dello Studio Legale Gerardo Vesci & Partners

Il caso di studio

Con ricorso depositato 10 giugno 2011, una importante Società Cliente dello Studio, che da ora in avanti chiameremo con il nome di fantasia “Verdi S.p.A.” chiedeva il sequestro conservativo di immobili di proprietà del Signor Mario Rossi (anche questo nome di fantasia), soggetto tenuto a pagare, in virtù di un Decreto Ingiuntivo emesso al termine di una lunghissima “battaglia giudiziaria”, a favore della Società, una importante somma.

Dopo l’emissione del sopra citato decreto, la Verdi S.p.A., era venuta a conoscenza, da diversi articoli apparsi sui maggiori quotidiani italiani, del coinvolgimento del Signor Mario Rossi nell’inchiesta giudiziaria su una notissima truffa romana, che aveva coinvolto centinaia di soggetti.

Questo fatto, unitamente alle “operazioni di dismissione” del proprio patrimonio immobiliare, effettuate dal Signor Mario Rossi, rendeva fondato il timore della Società di perdere ogni garanzia patrimoniale sui propri diritti.

Pertanto, ritenendo sussistenti i presupposti sia del *periculum in mora* quanto del *fumus boni juris*, e quindi presenti tutte le condizioni per ottenere, in via cautelare ed urgente, un provvedimento di sequestro conservativo, la Società agiva in sede giudiziaria per la tutela dei propri diritti, chiedendo, appunto, il sequestro conservativo degli immobili di proprietà del Signor Mario Rossi.

I presupposti:

1. Sul *Periculum in mora*

Dai quotidiani nazionali di ampia diffusione (da *Il Messaggero* – *La Repubblica* – *Corriere della Sera*) il Signor Mario Rossi risultava tra gli indagati nella ormai nota vicenda giudiziaria romana sopra descritta.

A ciò si doveva aggiungere che da un attento esame delle visure ipotecarie relative ai cespiti del Signor Mario Rossi emergeva, all'evidenza, che alcuni dei beni immobili di sua proprietà erano già stati fatti oggetto di preliminari di vendita.

Tale circostanza – unitamente al fatto che il Signor Mario Rossi non aveva ancora chiarito la propria posizione in merito alla richiamata vicenda giudiziale – rendevano quanto mai evidente la sussistenza del requisito del periculum in mora, determinato dalla minaccia reale e contingente, per la Verdi S.p.A., che il patrimonio del Signor Mario Rossi, potenzialmente e complessivamente aggredibile, diventasse quindi insufficiente e non più in grado di potere far fronte alla richiesta di restituzione avanzata dalla Società.

Ed infatti, tutti i beni aggredibili, presenti sul territorio italiano, potevano essere comodamente sottratti alla garanzia (pratica, quest'ultima, che il Signor Mario Rossi sembrava aver già intrapreso), mediante atti di disposizione immediatamente attuabili.

2. Sul Fumus Bonis iuris

Sussistente era altresì il c.d. fumus boni iuris.

Il credito vantato dalla Verdi S.p.A. nei confronti del Signor Mario Rossi risultava fondato sulla sentenza con la quale la Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, aveva dichiarato in precedenza il diritto della Società Verdi S.p.A. ad ottenere la restituzione della maggior somma già pagata in esecuzione della gravata sentenza, oltre interessi legali dal

Tutto ciò premesso, alla domanda della Società Verdi S.p.A. di ottenere il sequestro conservativo degli immobili di proprietà del Signor Mario Rossi, faceva seguito la Sentenza del TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA, che riteneva fondato il ricorso presentato, e quindi il timore della società ricorrente di perdere la garanzia del proprio credito, disponendo il sequestro conservativo dei beni immobili del Signor Mario Rossi, fino alla concorrenza del credito.

(TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA – Agosto 2011)

“Il Giornalino” dello Studio Legale Gerardo Vesci & Partners

Il caso Italiano

Superamento del periodo di comporto e illegittimità del licenziamento (Corte di Cassazione - sentenza n. 15282 del 12 luglio 2011)

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15282 del 12 luglio 2011, ha stabilito che è illegittimo il licenziamento del lavoratore per superamento del periodo di comporto qualora il datore di lavoro non lo fa valere, anzi dispone l'invio del lavoratore alla visita medico legale - in implicita manifestazione di volontà di riammetterlo in caso di visita positiva - e successivamente nonostante l'esito della visita di piena idoneità al lavoro, riesuma la questione del periodo di comporto per inferirne la motivazione del recesso. La Suprema Corte, confermando la sentenza della Corte d'Appello - che aveva ritenuto, in via presuntiva, che dall'invio del lavoratore alla visita medica disposta dalla parte datoriale, fosse desumibile l'abdicazione di quest'ultima dalla facoltà di recedere dal rapporto lavorativo per superamento di comporto -, ha ritenuto la motivazione resa dalla Corte territoriale coerente con il fatto (l'invio del prestatore alla visita medico legale per verificare se fosse in condizione di lavorare pur essendo già stato superato il periodo di comporto) posto a fondamento del processo logico. I giudici di legittimità hanno infatti ricordato che le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato sfugge al sindacato di legittimità.

“Il Giornalino” dello Studio Legale Gerardo Vesci & Partners

Il caso Italiano

Sicurezza sul lavoro e valutazione del rischio d'incendio (Corte di Cassazione - n. 33294 del 7 settembre 2011)

In materia di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro (art. 451 c.p.) - mirando la norma a limitare i danni derivanti da incendio, disastro o infortuni sul lavoro nelle ipotesi in cui detti eventi si dovessero verificare - la condotta punibile è quella soltanto che consiste nella omessa collocazione ovvero nella rimozione, ovvero ancora nella resa inidoneità allo scopo degli apparecchi e degli altri mezzi predisposti alla estinzione dell'incendio nonché al salvataggio o al soccorso delle persone. Ne consegue che non si richiede anche che si verifichi in concreto uno degli eventi, i cui ulteriori danni la norma mira ad impedire o, comunque, a limitare". E' quanto affermato dalla Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 33294 del 7 settembre 2011, ha confermato la condanna nei confronti di un imprenditore che non aveva messo gli estintori nell'area esterna della sua autofficina destinata al lavaggio degli automezzi. In particolare la Suprema Corte ha precisato che, se per l'esercizio di una certa attività, la legge prescrive l'adozione di determinate misure antinfortunistiche in tutti i luoghi dell'azienda ed in ogni parte di essa ove viene svolta l'attività, non può essere rimessa alla discrezionale volontà del gestore individuare le zone ove il pericolo di incendio sussiste e quelle ove non sussiste. La scelta eventuale di non ritenere sussistente il pericolo di incendio in un determinato luogo dell'azienda può essere infatti rimessa solo all'organo tecnico deputato al controllo e al rilascio delle relative autorizzazioni.

Non viene quindi condivisa la tesi dell'imprenditore il quale asseriva che, laddove sussiste una situazione di bagnato o umidità, l'incendio non potrebbe mai verificarsi e che, quindi, manca l'elemento del pericolo richiesto dalla norma incriminatrice.

“Il Giornalino” dello Studio Legale Gerardo Vesce & Partners Novità legislative – Collegato Lavoro 2010 (legge 183/10) – Certificazione dei contratti (articoli 30 e 31)

La legge 4 novembre 2010 n. 183 definisce nuovamente l'oggetto e le finalità della procedura di certificazione dei contratti di lavoro. La norma precisa che possono essere oggetto di certificazione tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro (ad esempio, i contratti di somministrazione e i regolamenti delle cooperative).

La procedura di certificazione si conclude con il rilascio del provvedimento di certificazione, oppure con un provvedimento di rigetto dell'istanza. Il provvedimento conferisce piena forza legale al contratto nei confronti di soggetti terzi per i quali è destinato ad avere riflessi, e tale efficacia permane fino all'eventuale sentenza di merito del giudice ordinario o alla decisione in primo grado del giudice amministrativo che dichiarino la disapplicazione o l'annullamento del provvedimento.

Per i contratti che hanno già avuto un principio di esecuzione, gli effetti della certificazione si producono dal momento della stipula. Nel caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, invece, gli effetti si producono se e quando la sottoscrizione è compiuta.

Poiché, per quanto riguarda le contestazioni, per il contratto certificato sussiste l'obbligo di proporre il tentativo di conciliazione dinnanzi alla commissione che ha adottato il provvedimento di certificazione, le norme del Collegato Lavoro potenziano il ruolo delle commissioni di certificazione.

Tenendo presente che, in base all'articolo 75 del Decreto Legislativo 276/2003, le commissioni di certificazione possono essere costituite con eguali poteri da Province, Direzioni Provinciali del Lavoro, Ministero del lavoro, Direzione generale tutela condizioni di lavoro, Enti bilaterali, Università e Fondazioni Universitarie, Consigli provinciali dei consulenti del lavoro, il Collegato 2010 chiarisce che i consigli provinciali dei consulenti del lavoro potranno svolgere l'attività di certificazione unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi.

La qualificazione del contratto contenuta nel provvedimento di certificazione vincola l'Autorità Giudiziaria salvo: erronea qualificazione, vizi del consenso, difformità tra il programma negoziale certificato e l'esecuzione che ne hanno dato le parti.

“Il Giornalino” dello Studio Legale Gerardo Vesci & Partners Novità legislative – Collegato Lavoro 2010 (legge 183/10) – Permessi per i lavoratori che assistono disabili (art. 24)

Nei casi espressamente previsti dall'art. 24, il dipendente pubblico o privato che assiste un familiare, parente o affine con handicap in situazione di gravità ha diritto:

A fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto può essere riconosciuto ad un solo lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza al figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto a entrambi i genitori alternativamente. Il lavoratore decade dai diritti qualora il datore di lavoro o l'Inps accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti;

Alla possibilità di scegliere la propria sede di lavoro.

Le pubbliche amministrazioni devono comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della funzione pubblica) i dati relativi ai propri dipendenti che fruiscano dei permessi mensili retribuiti. Tali dati, la cui conservazione non può comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi, saranno inseriti in un'apposita banca dati costituita presso lo stesso Dipartimento.

Gerardo Vesci & Partners
Studio Legale
Roma - Via di Ripetta n. 22
tel. 063203491 10 linee r.a.
fax 063613786 - 063202284
www.vesci.it